

STATUTO

LOSATO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TRA PROFESSIONISTI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASARANO LE VIA AMATORE
SCIESA 106/B

Numero REA: LE - 355020

Codice fiscale: 05276200754

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2023 - Statuto completo	2
--	---



Andrea Tavassi
Notaio

N. 38071 di Repertorio N. 20472 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

A MUTUALITA' PREVALENTE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di marzo

09.03.2023

in Ruffano, nel mio studio al Largo D'Annunzio n. 48, avanti
a me Dr. Andrea Tavassi, Notaio in Ruffano, iscritto al Ruolo
del Distretto Notarile di Lecce, è comparso:

- **FERILLI Tommaso**, nato a Casarano (LE) il 29 marzo 1969
(C.F. FRLTMS69C29B936Z) ed ivi residente in via Amatore
Sciesa n. 106/B, che dichiara di essere coniugato in regime
di comunione dei beni, cittadino italiano, il quale
interviene al presente atto oltre che in proprio anche nella
qualità di procuratore speciale:

a) della signora **FERILLI Sabrina**, nata a Gallipoli (LE) il 8
agosto 1999 (C.F. FRLSRN99M48D883Z) e residente a Casarano
(LE) in via Amatore Sciesa n. 106/B, nubile, iscritta
all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione di Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio,
al nr. 1159 dal 30/11/2022, cittadina italiana, giusta
procura speciale a rogito della D.ssa Alessandra Brambilla,
Notaio in Milano, in data 07.02.2023, repertorio n. 39.879,
che in copia certificata da me Notaio si allega al presente

atto sotto la lettera "A";

b) della signora **MOUATABIR Kawtar**, nata a Merate (LC) il 29 marzo 2001 (C.F. MTBKTR01C69F133X) e residente a Cisano Bergamasco (BG) in Trento n. 10, nubile, iscritta all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bergamo, al nr. 170 dal 10/02/2023, cittadina italiana, giusta procura speciale a rogito della D.ssa Alessandra Brambilla, Notaio in Milano, in data 28 febbraio 2023, repertorio n. 39.932, che in copia certificata da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il comparente, in proprio e quale procuratore, della cui identità personale io Notaio sono certo, conviene di costituire una società cooperativa regolata dalle seguenti disposizioni.

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 10 L. 12 novembre 2011, n. 183, e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 una società cooperativa sociale a mutualità prevalente tra professionisti denominata **"LOSATO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TRA PROFESSIONISTI"**.

ART. 2 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a

responsabilità limitata.

ART. 3 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Casarano (Le) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Ai soli fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene fissata a Casarano (Le) in Via Amatore Sciesa n. 106/B.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31 dicembre 2060) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la

prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

ART. 5 - OGGETTO

La cooperativa, operando secondo i principi della mutualità, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi alle persone ed in particolare mediante servizi socio assistenziali di igiene dentale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a, della Legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con spirito mutualistico di creare, tramite i propri soci, un'impresa operativa, economicamente valida, socialmente integrata e strutturalmente efficiente, garantendo continuità di occupazione e giusta retribuzione del lavoro prestato dai propri soci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui se ne presenti l'esigenza, essendo retta da principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

La Cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto proprio o per conto di Enti pubblici, statali, parastatali,

	locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche,
	aziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite
	organismi consortili, l'esercizio della professione dei
	sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
	tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
	La società pertanto potrà esercitare tutte le attività che
	sono proprie di tale professione, o che lo diventeranno in
	futuro, e così oggi, in via puramente esemplificativa e non
	tassativa, le seguenti: terapia parodontale, levigatura
	radicolare, igiene sotto gengivale delle tasche parodontali,
	rilevazione dei parametri biometrici del parodonto,
	istruzione e motivazione sulle varie metodiche di igiene
	orale, utilizzo di mezzi diagnostici idonei ad evidenziare la
	placca batterica, igiene orale professionale, lucidatura
	delle superfici dentali, lucidatura e levigatura di restauri
	conservativi, protesici fissi e mobili, informazione in
	ordine ad una corretta alimentazione per la tutela della
	salute dentale, manovre di profilassi del cavo orale, quali
	applicazioni topiche di fluoro, agenti rimineralizzanti,
	sigillature dei solchi, applicazione topica di gel
	desensibilizzanti e spray, prescrizione collutori,
	fluoroprofilassi topica domiciliare, probiotici orali da
	banco per equilibrare la flora batterica orale, sbiancamento
	dentale a fini estetici, chirurgia parodontale, implantologia.
	L'attività professionale della società dovrà essere eseguita

unicamente da soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; il tutto nei limiti consentiti dalla legge.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e mutue ed alle loro strutture regionali e provinciali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese costituite o da costituire, in consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in associazioni temporanee d'impresa.

Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici

locali in genere, e da privati, inoltre potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, previste dalla legislazione vigente e futura.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

ART. 6 - SOCIETA TRA PROFESSIONISTI

La società è una "società tra professionisti ai sensi ai sensi dell'art. 10 L. 12 novembre 2011, n. 183, e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34", avente ad oggetto, quale attività professionale quelle dei sanitari di radiologia medica e sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La società è pertanto regolata dalle norme speciali in materia, ed in particolare:

- la società ha ad oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività professionale, potendosi esercitare unicamente attività strumentali o complementari all'esercizio della professione o alla fornitura di beni o servizi che facilitino l'esercizio della professione medesima;

- la società è obbligata, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, lettera c bis), L. 183/2011 a stipulare un'idonea copertura assicurativa, indipendentemente dagli obblighi assicurativi per i singoli professionisti di cui art. 5 del D.P.R. 137/2012, prima di assumere qualsiasi incarico

professionale;	
- i soci devono rispettare le norme deontologiche dell'Ordine	
di appartenenza;	
- la società è tenuta al rispetto del codice deontologico	
relativo all'Albo a cui risulta iscritta.	
L'incarico professionale conferito alla società può essere	
eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti	
per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.	
A tal fine la società:	
a) informa il cliente del suo diritto di chiedere che	
l'esecuzione dell'incarico sia affidato ad uno o più soci	
professionisti da lui scelti;	
b) informa il cliente che, in mancanza di scelta, l'incarico	
potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei	
requisiti per l'esercizio dell'attività professionale	
richiesta il cui nominativo sarà comunicato al cliente per	
iscritto;	
c) informa il cliente dell'esistenza di situazioni di	
conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente;	
d) consegna al cliente l'elenco dei soci, indicando quelli	
professionisti e quelli per finalità di investimento e	
tecnici fornendo le informazioni richieste dalla normativa	
vigente;	
e) comunica al cliente i nominativi dei sostituti e degli	
ausiliari dei quali il socio professionista può avvalersi, ai	

sensi della normativa vigente.

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

ART. 7 - SOCI

I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci professionisti esclusivamente soggetti iscritti all'Ordine Professionale dei sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.

In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Il venir meno di tale condizione costituisce causa di

scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Ciascun socio professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti.

Il socio non professionista può far parte della società solo se:

- sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Ordine di riferimento;
- non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.

La sussistenza dei requisiti per tutti i soci è verificata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione di un socio.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione

coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in deroga ai principi di cui agli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

ART. 8 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

I possessori di strumenti finanziari potranno essere nominati amministratori e avranno diritto di voto e alla distribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti. Gli strumenti finanziari emessi saranno nominativi e liberamente trasferibili.

E' ammessa la figura del socio sovventore in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della Legge 59/92. I conferimenti dei soci sovventori sono destinati a costituzione ed incremento di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ovvero a quanto

altro stabilito dalla legge.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti C.C.

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

ART. 9 - SOCI VOLONTARI

I soci volontari, in numero non superiore a quello della metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla Legge 266/1991 sul volontariato.

ART. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente, se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto, nonché l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 11 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a trenta euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies C.C, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

ART. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questo posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 14 - RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle presenti norme, all'inserimento o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per

l'ammissione;

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nelle presenti norme;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o mezzo equipollente alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; è escluso dalla società il socio professionista, nonché il socio che eroga prestazioni tecniche, che sia stato cancellato dal proprio Albo di iscrizione con provvedimento definitivo;

è altresì escluso dalla società con dichiarazione dell'organo amministrativo il socio che:

a) sia socio in altra società o associazione professionale;

b) perda i requisiti previsti dalla legge o elencati nel precedente articolo inerente i soci professionisti;

- nel caso indicato all'articolo 2531 del Codice Civile;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;

- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del Codice Civile;

- negli altri casi previsti dalle presenti norme.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni

dell'articolo 17 (diciassette) seguente.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;

c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3.;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto della liquidazione e successivo scioglimento.

ART. 20 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro

	trenta.
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione
	dell'atto costitutivo.
	Il comparente FERILLI Tommaso in proprio e nella spiegata
	qualità dichiara di sottoscrivere per ciascuno una quota di
	Euro 50 (cinquanta), dando atto che si è già provveduto in
	data odierna al versamento in contanti del relativo importo
	nelle casse sociali.
	Pertanto, il capitale iniziale sottoscritto e versato della
	società cooperativa è di Euro 150 (centocinquanta).
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti
	C.C.
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
	suscettibili di valutazione economica, compresi la
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica
	quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del
	Codice Civile.
	ART. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli
	utili netti annuali.
	Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre per
	cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/1992, o nelle diverse misure e modalità previste dalla legge.

ART. 22 - DIVIETI

È fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22 (ventidue), la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà

deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili/dividendi;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dell'organo di controllo;

d) le modificazioni delle presenti norme;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nelle presenti norme o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 24 (ventiquattro) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 24 (ventiquattro), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27 (ventisette).

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 25 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

A ciascun socio compete un voto. Ferma restando la necessità dei voti della maggioranza dei due terzi ai soci professionisti.

ART. 26 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O

CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente articolo 24 (ventiquattro), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il

fax e la posta elettronica.

Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 24 (ventiquattro) alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i

soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del codice civile.

A tal fine l'organo amministrativo, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e all'organo di controllo, l'intenzione di

riunirsi in assemblea totalitaria.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,

29 di 50

di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica delle presenti norme il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 28 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, secondo quanto disposto dall'art. 2383 del Codice Civile.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e

se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.

E' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo. È ammessa la rieleggibilità.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del Codice Civile.

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario.

Il primo consiglio di amministrazione, che dura in carica per tre esercizi sociali, viene composto dai sopra costituiti soci Signori FERILLI Sabrina, FERILLI Tommaso e MOUATABIR

Kawtar e rispettivamente la prima con la qualifica di
Presidente, cui spettano i poteri di firma e la
rappresentanza della società, il secondo con la qualifica di
Vicepresidente - Consigliere, cui spettano i poteri di firma
e rappresentanza in caso di impedimento o assenza del
Presidente, e la terza di Consigliere.

Il comparente, in proprio e nella qualità, accetta le cariche
conferite e dichiara l'inesistenza di alcuna causa di
incompatibilità, o di ineleggibilità previste dall'articolo
2382 del C.C.

ART. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto
appresso previsto, possono essere adottate mediante
consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso
per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso
consiglio.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere
effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il
telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese in
qualsiasi caso con il voto favorevole della maggioranza degli
amministratori in carica.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma
5, C.C (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
fusione o di scissione) e dall'art. 2544, comma 1, C.C

(poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In ogni caso di deliberazione collegiale il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni, in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e l'organo di controllo, ove nominato.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende

respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono avvenire anche in luoghi audio e video collegati alle medesime condizioni previste nel presente atto per lo svolgimento in luoghi audio e video collegati delle riunioni dei soci.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

ART. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o le presenti norme riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonchè conferire delega o procura a terzi e/o soci ad operare sui conti correnti bancari della Cooperativa.

ART. 31 - RAPPRESENTANZA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale con potere di firma della società, ed al Vice - Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della

società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i termini stabiliti in sede di nomina.

ART. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I soci possono stabilire un compenso annuale per l'organo amministrativo. Qualora il compenso non venga determinato dai soci l'attività dell'organo amministrativo deve intendersi prestata in favore della società a titolo gratuito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

ART. 33 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e sul rispetto dello statuto è regolato dall'articolo 2477 del C.C.

ART. 34 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 35 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi

necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.

ART. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 26 (ventisei), nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le leggi vigenti in ordine ai principi della mutualità, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 C.C per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nelle presenti norme agli artt. 22 e 34, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 38 SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della società, e per l'effetto, si invocano tutte le agevolazioni fiscali vigenti per le società cooperative.

L'importo globale di tali spese è approssimativamente determinato circa in Euro 1.400 (millequattrocento).

ART. 39 - CONFORMITÀ ALLA L. 59/1992

La società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile, della Legge 59/1992, del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e delle altre leggi vigenti in materia:

a) è fatto divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale e durante la fase di liquidazione e scioglimento;

c) va devoluto, allo scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma di legge.

Omessa la lettura di quanto allegato per dispensa avutane dal comparente con il mio consenso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, al comparente che lo approva. Sottoscritto alle ore quindici e quaranta. Consta di dieci fogli scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, di cui occupa pagine trentasei e sin qui della presente.

Firmato: Ferilli Tommaso; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo

STUDIO NOTARILE DI ALESSANDRA BRAMBILLA

VIA DEL BOSSI, 3 - 20121 MILANO - TEL. 02 85 45 21 01

e-mail: a.brambilla@notarato.it

N. 39.879 di rep.

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 7 (sette) del mese di febbraio.

In Milano, Via del Bossi n. 3.

Avanti a me, dott.ssa Alessandra Brambilla, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile

Distrettuale di Milano,

è comparsa la Signora:

FERILLI SABRINA, nata a Gallipoli (LE) il giorno 8 agosto 1999, C.F.FRL SRN 99M48

D883Z, residente a Casarano (LE) Via Amatore Sciesa, n. 106/B, che dichiara di essere
nubile.

La suddetta Componente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo
costituisce e nomina suo procuratore speciale il padre Signor

FERILLI TOMMASO, nato a Casarano (LE) il giorno 29 marzo 1969, residente a Casarano

(LE) Via Amatore Sciesa, n. 106/B, C.F.FRL TMS 69C29 B936Z perchè in suo nome e per
suo conto intervenga all'atto di costituzione di una società cooperativa che verrà denominata

"LOSATO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede nel Comune di Casarano in Via
Amatore Sciesa n. 106/B.

All'uopo conferisce al nominato procuratore tutte le facoltà necessarie, precisamente ed in
via esemplificativa di:

- variare eventualmente la ragione sociale;
- determinare lo scopo, l'oggetto e la durata della società;
- stabilire le modalità di funzionamento delle assemblee e dell'organo amministrativo e di controllo;
- fissare la data di chiusura degli esercizi sociali;



Allegato 4^a
al Rf 38021
Ree 20478

- le condizioni per l'ammissione dei soci ed il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci; _____
- stabilire tutte le clausole proprie delle cooperative; _____
- sottoscrivere in nome e per conto della mandante la quota sociale liberandola in tutto o in parte; _____
- esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; _____
- nominare l'organo amministrativo previa determinazione della durata del mandato; _____
- sottoscrivere l'atto costitutivo della costituenda società, nonché tutti gli altri atti occorrenti e connessi alla costituzione della stessa. _____

Il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido e da esaurire in un unico contesto a titolo gratuito, con l'obbligo di rendiconto e con la specifica autorizzazione prevista dall'articolo 1395 C.C., ove e per quanto occorra. _____

Del che ho eretto questo atto, da me letto alla Comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 9,30 (nove e trenta). _____

Consta di un foglio scritto con mezzo meccanico a norma di legge da persona di mia fiducia, e completato a mano da me Notaio per una facciata e venti righe. _____

Sabina Ferris



Luigi Baccelli

(art. 23, comma 3, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 _ art. 68
ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

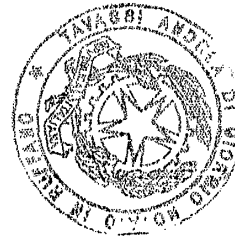
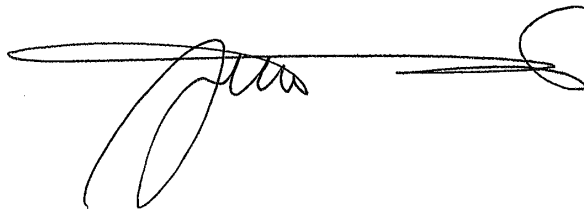
Milano, nel mio studio in via Dei Bossi n. 3, il giorno 8
febbraio 2023.

Firmato digitalmente dal Notaio BRAMBILLA ALESSANDRA

**Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico
(art. 23, comma 2-bis, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)**

Certifico io sottoscritto Dottor Andrea TAVASSI, Notaio in Ruffano, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, che la presente copia redatta su supporto cartaceo è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Alessandra Brambilla di Milano, conforme all'originale, con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato sul sito <https://vol.ca.notariato.it/it> ove risulta la vigenza (dal 01/09/2020 alle 09:08:55 UTC al 01/09/2023 alle 09:08:55 UTC) del certificato di detta firma digitale del Notaio Alessandra Brambilla rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019.

Ruffano Largo D'Annunzio n. 48, li 9.3.2023



STUDIO NOTARILE DOTT. ALESSANDRA BRAMBILLA VIA DEIBOSCHI 3 - 20121 MILANO - TEL. 02 86 46 20 00 e-mail: brambilla@studioitalia.it	N. <u>39.932</u> di rep. _____		
	PROCURA SPECIALE _____		
	REPUBBLICA ITALIANA _____		
	L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio. _____		
	In Milano, Via dei Bossi n. 3. _____		
	Avanti a me, dott.ssa Alessandra Brambilla, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile Distrettuale di Milano, _____		Allegato "B"
	_____ è comparsa la Signora: _____		al R. 380-11
	_____		free 20472
	MOUATABIR (cognome) KAWTAR (nome) nata a Merate (LC) il giorno 29 marzo 2001, _____		
	C.F.MTB KTR 01C69 F133X, residente a Cisano Bergamasco (BG) Via Trento n. 10 che dichiara di essere nubile. _____		
La suddetta Comparsante, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo costituisce e nomina suo procuratore speciale il Signor _____			
FERILLI TOMMASO, nato a Casarano (LE) il giorno 29 marzo 1969, residente a Casarano (LE) Via Amatore Sciesa, n. 106/B, C.F.FRL TMS 69C29 B936Z perchè in suo nome e per suo conto Intervenga all'atto di costituzione di una società cooperativa che verrà denominata "LOSATO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede nel Comune di Casarano in Via Amatore Sciesa n. 106/B. _____			
All'uopo conferisce al nominato procuratore tutte le facoltà necessarie, precisamente ed in via esemplificativa di: _____			
- variare eventualmente la ragione sociale; _____			
- determinare lo scopo, l'oggetto e la durata della società; _____			
- stabilire le modalità di funzionamento delle assemblee e dell'organo amministrativo e di controllo; _____			
- fissare la data di chiusura degli esercizi sociali; _____			

	- le condizioni per l'ammissione dei soci ed il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i	
	conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci; _____	
	- stabilire tutte le clausole proprie delle cooperative; _____	
	- sottoscrivere in nome e per conto della mandante la quota sociale liberandola in tutto o in	
	parte; _____	
	- esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; _____	
	- nominare l'organo amministrativo previa determinazione della durata del mandato; _____	
	- sottoscrivere l'atto costitutivo della costituenda società, nonché tutti gli altri atti occorrenti e	
	connessi alla costituzione della stessa. _____	
	Il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido e da esaurire in un unico contesto a titolo	
	gratuito, con l'obbligo di rendiconto e con la specifica autorizzazione prevista dall'articolo	
	1395 C.C., ove e per quanto occorra. _____	
	Del che ho eretto questo atto, da me letto alla Comparente, che lo approva e lo sottoscrive	
	con me Notaio alle ore 16,20 (sedici e venti). _____	

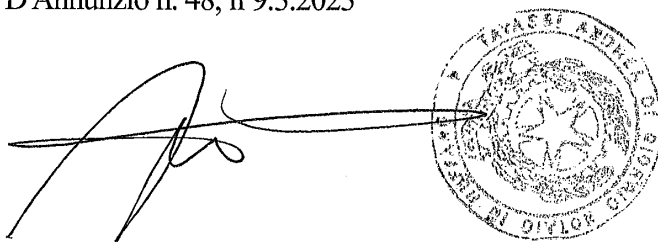
	Consta di un foglio scritto con mezzo meccanico a norma di legge da persona di aria fiduciosa e completato a mano da me Notaio in una facciata e ventidue righe.	
	Ratton Rautobur	
	Luigi Rautobur	
		

46 di 50

**Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico
(art. 23, comma 2-bis, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)**

Certifico io sottoscritto Dottor Andrea TAVASSI, Notaio in Ruffano, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, che la presente copia redatta su supporto cartaceo è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Alessandra Brambilla di Milano, conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato sul sito <https://vol.ca.notariato.it/it> ove risulta la vigenza (dal 01/09/2020 alle 09:08:55 UTC al 01/09/2023 alle 09:08:55 UTC) del certificato di detta firma digitale del Notaio Alessandra Brambilla rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019.

Ruffano Largo D'Annunzio n. 48, lì 9.3.2023

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. TAVASSI', followed by a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'TAVASSI ANDREA' at the top, 'NOTAIO' in the center, and 'RUFFANO (LE)' at the bottom. The signature is written over the seal.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22, COMMI 1, 2 E 3, DEL D.LGS.82/2005,
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA LEGGE 266/91 ART. 8, COMMA 1